



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Rilascio fideiussioni e crediti di firma

Aggiornato al 21 marzo 2011

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@passbanca.it o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)



RILASCIO FIDEJUSSIONI E CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399

Email: info@passbanca.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con il rilascio di fidejussioni e con i crediti di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

Nel primo caso, nelle cosiddette fidejussioni passive, la banca presta una garanzia a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

I crediti di firma possono assumere anche forma cambiaria con l'accettazione o l'avallo di cambiali da parte della banca.

Principali rischi (generici e specifici)

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- spese di elaborazione del testo: € 75,00
- spese di urgenza: € 100,00
- spese per variazioni/integrazioni fidejussione: € 150,00
- commissioni annue:
 - con durata fino a un anno: non superiori a 2,40% - minimo € 100,00
 - con durata oltre l'anno, rinnovata annualmente: non superiori a 3,20% - minimo € 100,00
- Spese di istruttoria nuovo affidamento, rinnovo o variazione in aumento del fido accordato (per affidamenti a partire da € 2.000): 0,20% dell'ammontare complessivo del nuovo affidamento accordato (minimo € 80,00)
- Spese e commissioni trimestrali per revisione pratiche fido (in base all'ammontare complessivo degli affidamenti accordati):
 - per fidi inferiori a € 2.000,00: €0,00
 - per fidi da € 2.000,00 a € 16.000,00: €36,00
 - per fidi da € 16.000,01 a € 250.000,00: €72,00
 - per fidi da € 250.000,01 a € 500.000,00: €100,00
 - per fidi da € 500.000,01 a € 1.500.000,00: €150,00
 - per fidi oltre € 1.500.000,00: € 200,00

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari, o entro 60 giorni, nel caso di reclami relativi alle prestazioni di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.- *Conciliatore BancarioFinanziario* (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.- Nel caso in cui il cliente intendesse adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima deve obbligatoriamente attivare un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli "organismi" abilitati alla mediazione e riconosciuti dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero di Giustizia. Sono compresi tra i citati "organismi": l'*Organismo di Conciliazione Bancaria* istituito presso il *Conciliatore BancarioFinanziario*, in quanto organismo di mediazione iscritto nel registro di cui sopra, l'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - per le controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario - e la *Camera di Conciliazione e Arbitrato* istituita presso la *CONSOB (Camera CONSOB)* - per le controversie aventi ad oggetto servizi di investimento - in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010.

LEGENDA

Fideiussione

Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento dell'obbligazione di un terzo.

